

ALLEGATO "C" AL N. 15628/11165

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. La Fondazione è denominata **"FONDAZIONE CNS ENTE DEL TERZO SETTORE"** (in breve **"FONDAZIONE CNS ETS"**)

2. E' costituita per volontà del fondatore Dr. Guglielmo Sturzo ed è regolata in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore; di seguito TUETS).

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Roma, indicandosi ai soli fini pubblicitari l'attuale indirizzo Via Lusitania n. 4.

2. Con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario, la sede può essere trasferita in altro luogo. Il trasferimento della sede nello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

3. La Fondazione svolge la propria attività senza limitazioni di territorio, quindi, può istituire altri centri di attività, uffici, rappresentanze, in Italia e all'estero.

Titolo II

FINALITÀ E ATTIVITÀ OPERATIVA

Art. 3 - Finalità e oggetto

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. Le suddette attività di interesse generale vengono attuate per il perseguimento delle seguenti finalità:

- la valorizzazione della casa natale di Don Luigi Sturzo, sita a Caltagirone (Catania), a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e intercontinentale, mediante la realizzazione e la gestione di un "Centro Polifunzionale" (Museo, Centro Studi, Biblioteca, Centro Convegni, Foresteria) denominato "Casa Museo Sturzo", da destinare a fini sociali e culturali, nonché mediante la diffusione, la didattica, l'approfondimento, lo sviluppo e l'applicazione del pensiero delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia;

- la gestione di tutte le attività socioculturali, convegnistiche ed editoriali, nonché tutte le attività annesse e connesse alla tutela, fruizione e valorizzazione del bene "Casa Museo Sturzo", dell'Archivio e della Biblioteca in esso contenuti, secondo la normativa vigente e d'intesa con gli enti allo scopo preposti;

- l'istruzione, l'educazione e la formazione culturale e sociale;

- operare nel campo della ricerca scientifica, anche di particolare interesse sociale, con possibilità di istituire borse di studio o altre forme di sovvenzionamento, a favore di studiosi negli ambiti di particolare interesse sociale già percorsi dalle personalità di Mario e Luigi Sturzo, Emanuele Taranto e Carmelo Caristia, quali, a titolo esemplificativo, la sociologia, le scienze politiche, la filosofia, il diritto costituzionale, ecc.;

- progettare attività nel campo dell'assistenza sociale, culturale, solidaristica, attività educative, incontri, seminari, conferenze, produrre materiale informativo e formativo su temi e pubblicazioni;

- informare attraverso pubblicazioni, materiale audiovisivo, programmi radiotelevisivi, conferenze, congressi, convegni, anche via internet, per la diffusione, la didattica, l'approfondimento, lo sviluppo e l'applicazione del pensiero di Mario e Luigi Sturzo e di altre personalità ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia;

- svolgere attività di beneficenza attribuendo direttamente, senza corrispettivo, borse di studio a favore di studiosi delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia.

3. Per l'attuazione delle sopra indicate attività di interesse generale, la Fondazione intende in particolare:

- promuovere e gestire iniziative volte a valorizzare la Casa Museo Sturzo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e intercontinentale;

- progettare attività di istruzione, educazione, formazione culturale e sociale, anche organizzando incontri, seminari, conferenze, congressi, convegni, corsi informativi, formativi anche via internet;

- produrre materiale informativo e formativo anche audiovisivo e pubblicazioni e partecipare a trasmissioni radiotelevisive su temi attinenti alla tutela, lo studio e lo sviluppo culturale, sociale ed economico;

- organizzare e gestire iniziative per lo sviluppo culturale e sociale, con interventi multidisciplinari integrati;

- promuovere attività di solidarietà sociale;

- collaborare con le agenzie dell'ONU, con istituzioni civili, politiche ed ecclesiali, nazionali ed internazionali, altre organizzazioni ed enti istituzionali e, comunque, anche non governative, con enti e associazioni regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la definizione di specifici protocolli di intesa e/o accordi di programma;

- sostenere progetti che rispettino le dichiarazioni ministeriali e gli obiettivi di millennio dell'ONU;

- collaborare con le istituzioni comunitarie europee ed internazionali;

- collaborare con i pubblici poteri e con organismi internazionali per la realizzazione dei suddetti scopi;

- cooperare con gli altri enti nazionali ed internazionali con finalità simili, tendendo per quanto possibile alla formazione di poli e reti aventi scopi analoghi o affini;

- organizzare, gestire e promuovere eventi di varia natura ed in generale porre in essere iniziative per la raccolta dei fondi a sostegno delle proprie attività di interesse generale alle condizioni e nei limiti previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dai relativi decreti attuativi.

4. Le ulteriori attività di interesse generale vengono attuate tramite:

a) nell'ambito della Promozione del Benessere e dell'Assistenza Socio-Sanitaria:

- Gestione di residenze sociosanitarie finalizzate a ga-

rantire assistenza e cura personalizzata a persone anziane, con disabilità o in condizioni di disagio.

- Sviluppo di programmi e servizi che favoriscono il recupero, il mantenimento dell'autonomia personale e il miglioramento della qualità della vita.

- Collaborazione con enti pubblici e privati per l'attuazione di progetti innovativi in ambito sociosanitario.

b) nell'ambito del Sostegno al Diritto allo Studio e alla Formazione:

- Gestione di studentati e altre forme di alloggio dedicate a studenti universitari, dottorandi e giovani lavoratori.

- Favorire l'accesso a condizioni abitative dignitose e a costi sostenibili, promuovendo l'uguaglianza delle opportunità educative.

- Offerta di servizi complementari per il sostegno psicologico, culturale e sociale degli ospiti, al fine di agevolare lo sviluppo personale e accademico.

c) nell'ambito della Promozione dell'Inclusione Sociale:

- Sostegno all'integrazione e alla coesione sociale tra i residenti delle strutture attraverso attività culturali, formative e ricreative.

- Promozione del dialogo interculturale e intergenerazionale, facilitando l'incontro tra diverse realtà sociali.

- Prevedere alloggi e servizi per persone in difficoltà economica o sociale, con particolare attenzione a giovani, rifugiati e nuclei familiari fragili.

d) nell'ambito della Innovazione e della Sostenibilità:

- Implementazione di pratiche gestionali sostenibili dal punto di vista ambientale, con l'adozione di tecnologie innovative per l'efficienza energetica e la riduzione degli impatti ambientali delle strutture.

- Promozione della ricerca e dello sviluppo di modelli abitativi e di assistenza innovativi, rispondenti alle esigenze emergenti della società.

e) nell'ambito della Collaborazione e del Networking:

- Creazione di reti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti del terzo settore, università e altri organismi, al fine di sviluppare progetti comuni e migliorare i servizi offerti.

- Partecipazione a bandi nazionali ed europei per il finanziamento di iniziative e progetti sociali

f) nell'ambito della Formazione e Sensibilizzazione:

- Promozione della formazione di operatori e volontari nel settore sociosanitario e nell'ambito della gestione di strutture per studenti.

- Organizzazione di eventi, seminari e attività di sensibilizzazione per la comunità, al fine di favorire una maggiore consapevolezza sui temi del diritto alla salute, all'abitazione e all'istruzione.

5. La Fondazione può svolgere, in conformità all'articolo 6 TUETS, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate.

6. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio di amministrazione, che è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dalla succitata normativa e in generale della normativa, anche regolamentare, applicabile in materia.

7. Fermo quanto sopra, la Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere le seguenti attività diverse quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

- la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- la produzione di servizi e consulenza in generale, organizzativa, strategica, etc.

8. La Fondazione non potrà svolgere attività a favore di forze, partiti e movimenti politici in genere.

9. L'attività della Fondazione e la Fondazione stessa, in ogni suo predicato, dovranno rispettare il pensiero e le attività delle succitate personalità di Mario e Luigi Sturzo, e di altre succitate personalità ad esse connesse, in primis di Emanuele Taranto e Carmelo Caristia che, pur professando tutte la fede cattolica, hanno sempre ritenuto opportuno e corretto distinguere l'attività religiosa dalle loro attività sociali e politiche.

Art. 4 - Attività operativa

1. Ai sensi dell'art. 6 TUETS, tutte le attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'art. 5 TUETS, dovranno risultare secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 comma 3 legge n. 400/1988, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 TUETS, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche vo-

lontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

1. Nel rigoroso rispetto dei suddetti limiti e come individuati dalla normativa speciale tempo per tempo applicabile in materia, la Fondazione - con le modalità individuate al precedente articolo - potrà svolgere qualsiasi attività, anche commerciale, idonea al raggiungimento delle proprie finalità statutarie. I proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione devono essere destinati al raggiungimento dei propri scopi, esclusa la possibilità di distribuzione degli stessi, sotto qualunque forma, secondo quanto disposto al successivo art. 13 commi 9 e 10 del presente Statuto.

2. Tutte le attività potranno essere svolte direttamente dalla Fondazione ovvero commissionando e/o appaltando e subappaltando o affidando in tutto e/o solo in parte le attività anche a professionisti, ad imprese e a terzi, persone fisiche giuridiche, in genere, ed avvalendosi di ogni strumento commerciale e non, nessuno escluso, compresi gli strumenti informatici quali ad esempio il commercio elettronico tramite internet.

3. I progetti elaborati dalla Fondazione e le attività realizzate da quest'ultima potranno essere oggetto di dibattito e diffusione mediante iniziative pubbliche, quali festival, seminari, tavole rotonde, convegni internazionali, pubblicazioni, segnalazioni alla stampa.

Titolo III

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5 - Organizzazione

1. La Fondazione, per raggiungere le sue finalità, opera mediante strutture direttive e operative centrali e, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, mediante strutture operative di presenza sul territorio.

2. Sono organi istituzionali centrali della Fondazione:

- a)** il Presidente onorario della Fondazione;
- b)** il Consiglio di Amministrazione;
- c)** il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d)** il Direttore generale, ove nominato;
- e)** il Consiglio scientifico, ove nominato;
- f)** l'Organo di Revisione.

Art. 6 - Presidente onorario della Fondazione

1. Il Presidente onorario della Fondazione è, di diritto, il Fondatore della stessa, Dr. Guglielmo Sturzo, il quale potrà in ogni momento rinunziarvi. In caso di rinuncia, la carica di Presidente onorario della Fondazione verrà assunta dalla persona da lui designata. Qualora venisse a mancare il Fondatore, in assenza di specifiche disposizioni dello stesso, il Presidente onorario della Fondazione sarà nominato dai suoi eredi.

2. Il Presidente onorario della Fondazione nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e può nominare il Direttore Generale, i quali restano in carica fino a scadenza, revoca da parte del Presidente onorario o dimissioni.

3. Il Presidente onorario della Fondazione può assumere la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di Presidente di quest'ultimo Organo.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione.

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio o per la diversa durata del mandato stabilita in sede di nomina.

2. Gli Amministratori restano in carica fino a scadenza, revoca da parte del Presidente onorario o dimissioni.

4. La cessazione degli Amministratori ha effetto dal momento in cui, a seconda dei casi, il nuovo Consiglio di amministratore o il singolo Amministratore in sostituzione è stato nominato.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

6. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Tale organo dovrà, in particolare, provvedere:

a) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione con il fine di mantenerlo integro;

b) all'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti utili o necessari per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;

c) alla selezione dei responsabili delle singole iniziative messe in atto dalla Fondazione;

d) all'approvazione dei programmi presentati dal Direttore generale;

e) all'istituzione di eventuali comitati della Fondazione, inclusa la nomina dei relativi componenti e la determinazione di compiti e compensi;

f) all'approvazione dell'istituzione o della soppressione di sedi secondarie, uffici e rappresentanze della Fondazione, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario;

g) alla determinazione dell'eventuale indennità di carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario;

h) a deliberare in ordine alla eventuale assunzione di personale dipendente della Fondazione e alla determinazione della relativa retribuzione, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario;

i) all'approvazione entro il mese di novembre del bilan-

cio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo; nella relazione dovranno essere motivati i provvedimenti adottati o da adottarsi e indicati i mezzi con i quali si sono realizzati o si intendono realizzare le finalità della Fondazione;

j) alla conservazione degli atti patrimoniali e dell'archivio della Fondazione;

k) all'adozione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Scientifico e dei comitati, ove costituiti, della Fondazione, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario;

l) alla costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti cod. civ., previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario;

m) alla eventuale nomina di procuratori e mandatari conferendo procure per singoli atti o categorie di atti, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, in seduta ordinaria almeno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e, comunque, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi componenti. Di regola, la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando sono presenti tutti gli amministratori.

8. Le riunioni si possono tenere in presenza o anche esclusivamente per videoconferenza, purché il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia in grado di verificare la regolarità della costituzione dell'organo e delle votazioni, e purché ciascun partecipante possa intervenire effettivamente e in tempo reale alla discussione ed alla votazione.

9. Le riunioni sono regolarmente costituite se sono presenti almeno la metà dei componenti.

10. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario scelto di volta in volta dal

Consiglio stesso.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

2. In particolare, il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;

b) sottoscrive, in rappresentanza della Fondazione, tutti gli atti, i contratti e quanto occorra per l'esecuzione e l'attuazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

c) è responsabile dell'immagine della Fondazione, operando per il consolidamento e l'estensione della presenza della Fondazione ai vari livelli;

d) sovrintende a tutte le iniziative della Fondazione e ne coordina l'azione;

e) programma e coordina tutta l'attività promozionale della Fondazione.

Art. 9 - Il Direttore generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario.

2. Il Direttore generale della Fondazione ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

3. In particolare, il Direttore generale:

a) fornisce al Consiglio di Amministrazione gli elementi per la formulazione degli indirizzi programmatici della Fondazione;

b) sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione le eventuali proposte del Consiglio scientifico della Fondazione e predispone e coordina i programmi di lavoro per la loro esecuzione;

c) redige e trasmette al Consiglio di Amministrazione rapporti periodici sulle attività della Fondazione;

d) promuove la costituzione degli organi e dei gruppi preposti allo svolgimento dell'attività culturale;

e) esercita i poteri allo stesso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Consiglio scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Consiglio Scientifico.

2. Il Consiglio scientifico è costituito da almeno 3 (tre) componenti, italiani e stranieri, selezionati tra studiosi e professionisti di alto prestigio culturale o accademico, rappresentanti di diverse discipline professionali e scientifiche, impegnati nella ricerca e nella formazione superiore e universitaria.

3. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole e vincolante del Presidente Onorario, che provvederà anche a designare tra loro un Presidente.

4. Il Consiglio scientifico ha il compito di supportare l'attività scientifica e di ricerca della Fondazione suggerendo indirizzi di ricerca, azioni, iniziative utili al migliore perseguimento delle finalità della Fondazione e garantendo la validità culturale e sociale delle iniziative messe in atto.

5. Il Consiglio scientifico è consultato periodicamente dal Direttore generale per raccogliere suggerimenti circa programmi di ricerca, iniziative ed eventi di interesse didattico, culturale e scientifico.

6. Il Consiglio scientifico ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7. Le spese di funzionamento del Consiglio scientifico sono a carico della Fondazione. Sugli eventuali emolumenti dei Componenti decide il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole e vincolante del Presidente Onorario.

Art. 11 - L'Organo di controllo e Revisione

1. È obbligatoria la nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

2. L'Organo di controllo viene nominato dal Fondatore ovvero, qualora non vi provveda entro 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'istituzione.

3. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica fino a scadenza o dimissioni.

4. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 cod. civ.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 TUETS può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7. L'Organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, so-

lidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 TUETS. Gli esiti del controllo svolto dell'Organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

8. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Ai componenti dell'Organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

10. Il Consiglio di amministrazione può inoltre assegnare, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario, ai componenti dell'Organo di controllo emolumenti, un emolumento per l'attività.

11. La Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici unità.

12. L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

13. La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Titolo IV

PATRIMONIO

Art. 12 - Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni e dai diritti conferiti in sede di costituzione.

2. Tale patrimonio potrà essere accresciuto con:

- a) cessioni di beni e diritti sotto qualsiasi forma da parte di soggetti persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiani o esteri;
- b) ogni forma di elargizione o contributo dello Stato, di Enti Territoriali, di ogni Enti pubblico nazionale e estero, dell'Unione Europea nonché di altri Organismi nazionali e sovranazionali
- c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Fondazione e dall'attività svolta dalla stessa.

Art. 13 - Bilancio; esercizio finanziario; distribuzione utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio consuntivo ed al suo deposito presso la sede della Fondazione.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, che nell'occasione delibera anche in merito alla destinazione del risultato economico realizzato e del conto patrimoniale.

4. Gli utili conseguiti nell'esercizio, al netto della copertura delle eventuali perdite pregresse, devono essere accantonati per gli esercizi successivi, salva diversa destinazione deliberata dal Consiglio di amministrazione.

5. La contabilità deve essere tenuta a norma di legge.

6. Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) l'Organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

7. Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Organo amministrativo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della fondazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

8. La certificazione del bilancio potrà essere affidata ad una Società di revisione prescelta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario.

9. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

10. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabili-

tà assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

E' esclusa la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di qualsiasi tipo di compenso o emolumento, esclusi eventuali rimborsi spese.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14 - Modificazioni

1. Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario.

1. Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario, potrà deliberare, ai sensi dell'art. 2500 octies cod. civ., la trasformazione

della Fondazione in una società di capitali, potendo altresì deliberare le eventuali connesse operazioni straordinarie, ovvero la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione ex art.42 bis cod. civ..

Art. 15 - Durata

- 1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
- 2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può sciogliersi, sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole e vincolante del Presidente onorario. Addivenendosi allo scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 TUETS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 9 TUETS, cui si rinvia.

Art. 16 - Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

F.to: RICCARDO CAMPANINI - FILIPPO PINCHI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

Civita Castellana, li 17 marzo 2026